

CAMERA DEI DEPUTATI N. 630

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARBONI, BONITO, LEONI, KESSLER, FINOCCHIARO

Nuove norme in materia di elezione dei consigli
degli ordini degli avvocati

Presentata il 7 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni) « vecchia » ormai di oltre cinquant'anni risulta particolarmente obsoleta laddove regola il funzionamento e le modalità elettive dei consigli degli ordini degli avvocati.

In particolare, si evidenziano i seguenti problemi:

insufficienza del numero dei consiglieri in relazione agli iscritti così da rendere, soprattutto nei grandi centri, praticamente impossibile lo svolgimento dei compiti affidati ai consigli medesimi, in seguito alla mancata previsione normativa dell'attuale numero di esercenti l'attività forense;

« sclerotizzazione » della composizione dei consigli in conseguenza di un meccanismo elettorale che anche qui soprattutto nei grandi centri, a causa della estrema difficoltà di far conoscere giovani colleghi, non permette, di fatto, che negli organismi si verifichi un ricambio dei consiglieri finendo per cristallizzare per anni la composizione degli stessi;

permanente stato di « campagna elettorale » da parte dei consiglieri con conseguente pericolo di scambio clientelare, a causa della brevità dell'incarico, che da un lato non favorisce il lavoro dei nuovi componenti i quali, dopo un anno necessario alla conoscenza dell'istituto, si trovano, di fatto, a dover pensare alla propria rielezione proprio quando sarebbero in grado di far fronte in maniera più concreta ai propri compiti;

mancata rappresentanza delle associazioni nell'ambito dei consigli a causa del meccanismo elettorale strettamente uninominale, per di più con la possibilità, se non addirittura l'obbligo, di indicare sino a quindici nomi all'interno della scheda che provoca un incrocio tra i voti stessi che finiscono, nel caso di candidati con posizioni similari, per annullare i reciproci scarti di voto;

mancata previsione del subentro del primo dei non eletti con conseguente obbligo di indizione di una nuova tornata elettorale nel caso di sostituzione di un consigliere in corso di mandato.

La presente proposta di legge è frutto della omogeneizzazione di diverse proposte avanzate in questi mesi, in modo da crearne una sintesi unitaria da sottoporre al vaglio parlamentare possibilmente stralciando la materia stessa dal resto della proposta di modifica della normativa professionale, vista l'urgenza che soprattutto nei grossi centri riveste tale tematica specifica.

Per quello che riguarda le modalità elettive, della partecipazione al consiglio nazionale forense e del giudizio disciplinare, riteniamo di non doverci soffermare su tali aspetti in quanto una modifica del sistema elettorale e comunque della struttura del consiglio nazionale forense potrebbe avere come conseguenza la dichiarazione di incostituzionalità della normativa medesima in relazione alla creazione di un « giudice speciale » successivo alla entrata in vigore della Carta costituzionale con conseguente perdita della autonomia di giudizio disciplinare.

La presente proposta di legge si sofferma, pertanto, sull'aspetto legato alla composizione, al funzionamento ed alle modalità elettive dei consigli dell'ordine degli avvocati.

La durata dell'incarico viene delineata in tre anni in modo da ovviare al problema relativo al permanente stato di « campagna elettorale » dei consiglieri.

Il numero dei consiglieri in relazione agli iscritti viene invece individuato, per i

grandi centri, nei quali sussistano oltre tremila iscritti, in una cifra sino a venticinque consiglieri, che ben permetterebbe un funzionamento calibrato alla onerosità dei compiti spettanti agli ordini ovviando al problema dell'insufficienza del numero dei consiglieri in relazione agli iscritti.

Per quanto concerne la possibilità di un limite al reincarico del consigliere uscente si propone un divieto al terzo reincarico consecutivo.

Ci sembra che con tale impedimento si permetterebbe un ricambio se non altro al massimo ogni sei anni dei consiglieri con conseguente inserimento di giovani e comunque con una maggiore partecipazione di iscritti alla vita del consiglio dell'ordine, ovviando anche ad ipotesi di « clientelismo » vere o supposte che siano che la normativa vigente sembra suscitare.

Per la creazione di nuovi organi quali il vicepresidente ed il collegio dei revisori dei conti, riteniamo che ciò sia possibile soprattutto per quegli ordini per i quali viene previsto un organismo particolarmente ampio, in quanto un maggior numero di incarichi all'interno del consiglio e un controllo effettuato da specialisti in tema di bilancio, vista la corposità dello stesso per ordini superiori ai tremila iscritti, sembrerebbero dare maggiori garanzie.

Non ci sembrerebbe invece utile la presenza dei nuovi organi in consigli composti da pochi iscritti e quindi con il numero minimo di consiglieri in quanto si finirebbe per complicare la vita stessa dell'ordine anziché semplificarla.

La problematica che rimane invece aperta, a nostro avviso, e che meriterebbe un dibattito più ampio, è quella in tema di meccanismo di voto uninominale: come l'attuale o invece proporzionale, simile al sistema previsto per l'elezione dei membri della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati.

Mentre infatti il primo tipo aderisce al criterio legato al tradizionale rapporto tra il singolo consigliere e gli iscritti, il secondo, che gode nell'attuale momento politico di meno adesioni, permetterebbe però un maggiore spazio ed una valoriz-

zazione delle attività associative con il meccanismo del voto di lista, meno rispettoso però degli indirizzi notoriamente tradizionalisti dell'avvocatura.

Ad ogni buon conto, essendo la presente proposta di legge tesa ad ottenere una maggiore penetrazione della vita delle associazioni nell'ambito dei consigli dell'ordine degli avvocati e una maggiore

partecipazione dei giovani agli stessi, riterremmo di poterci pronunciare in favore del secondo indirizzo, corretto con alcuni elementi uninominali, ancorché tale meccanismo richiederebbe un lavoro di confronto in sede parlamentare più ampio che non in merito alle altre problematiche sulle quali sussiste una sostanziale unità di vedute tra le forze politiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Organi degli ordini forensi).

1. Sono organi degli ordini forensi:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati;
- d) il collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

ART. 2.

(consiglio dell'ordine degli avvocati).

1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati è composto da cinque membri, se il numero degli iscritti negli albi e nell'elenco degli avvocati degli enti pubblici non supera i cinquanta; da sette membri, se gli iscritti sono più di cinquanta, ma non più di cento; da nove membri, se gli iscritti sono più di cento ma non più di trecento; da undici membri, se gli iscritti sono più di trecento ma non più di cinquecento; da quindici membri, se gli iscritti sono più di cinquecento ma non più di millecinquecento; da diciannove membri, se gli iscritti sono più di millecinquecento, ma non più di tremila; da venticinque membri, se gli iscritti sono più di tremila.

ART. 3.

(Durata in carica del consiglio dell'ordine degli avvocati).

1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati dura in carica fino al 31 dicembre del terzo anno dalla proclamazione della sua elezione e svolge le sue funzioni fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo consiglio.

2. I componenti scaduti dalla carica possono essere rieletti consecutivamente una sola volta nei consigli con più di cento iscritti e due volte in quelli con meno di cento iscritti.

3. Decade dall'ufficio:

a) il componente che senza un giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive;

b) il componente colpito dalla sanzione della sospensione, anche se non definitiva, o dalla sanzione della sospensione cautelare;

c) il componente responsabile delle omissioni e dei ritardi sanzionati.

4. In caso di decadenza, morte o dimissioni, il consiglio proclama eletto il candidato che lo seguiva nell'ordine dei voti.

ART. 4.

(Cariche del consiglio dell'ordine degli avvocati).

1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati elegge tra i suoi componenti il presidente, a cui spetta la rappresentanza dell'ordine, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente il più anziano per iscrizione nell'albo e segretario o tesoriere il più giovane.

ART. 5.

(Commissioni del consiglio dell'ordine degli avvocati).

1. I consigli composti da più di nove membri possono costituire al loro interno commissioni di lavoro formate da almeno tre membri.

2. Le proposte delle commissioni di cui al comma 1 sono sottoposte all'esame ed all'approvazione del consiglio.

ART. 6.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. È in facoltà dei consigli dell'ordine degli avvocati con oltre cinquecento iscritti all'albo istituire il collegio dei revisori dei conti. Tale collegio è obbligatorio per i consigli degli ordini con oltre mille iscritti ed è designato dall'assemblea ordinaria.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente; ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità e di controllare la gestione finanziaria del consiglio presentando all'assemblea motivato parere sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo.

3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati, se vengono meno due o più membri del collegio dei revisori dei conti, dopo aver provveduto alla sostituzione con il supplente, convoca l'assemblea straordinaria per la designazione del nuovo componente supplente.

ART. 7.

(Elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti).

1. All'elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti l'assemblea ordinaria, presieduta dal presidente o dal consigliere più anziano, procede con un voto segreto espresso su schede uniformi, la cui raccolta in un'apposita urna deve avvenire in una seduta pubblica della durata di non meno di quattro e di non più di dieci ore per non più di due giornate consecutive, disposta dal consiglio uscente.

2. All'elezione si procede, ogni tre anni, entro il mese di febbraio, previa convocazione affissa. Se alla votazione partecipa meno di un quarto degli iscritti, l'elezione è proclamata pubblicamente invalida dal presidente del seggio elettorale, il quale convoca l'assemblea per una seconda tornata elettorale, da tenere a distanza di non meno di sette e di non più di quattordici

giorni, e provvede a far immediatamente affiggere all'albo la nuova convocazione.

3. In seconda convocazione l'assemblea è valida sempre che sia presente il 10 per cento degli iscritti all'albo. Il controllo dei presenti è effettuato all'inizio delle operazioni di scrutinio. Coloro che intendono porre la loro candidatura devono darne formale comunicazione, almeno quattordici giorni prima del termine fissato per la convocazione dell'assemblea, al consiglio dell'ordine, che accerta i requisiti di eleggibilità.

4. L'elezione ha luogo sulla base di liste rigide concorrenti, le quali possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri eleggibili e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale.

5. Ogni elettore può indicare nella scheda una lista sino a cinque preferenze nominative all'interno della stessa. I nominativi segnati sulla scheda oltre il numero massimo concesso all'elettore si intendono non votati. Del pari si intendono non votati i nomi di persone non iscritte a liste o all'ordine o non eleggibili ai sensi dell'articolo 8.

ART. 8.

(Requisiti di eleggibilità).

1. A componenti del consiglio dell'ordine degli avvocati e del collegio dei revisori dei conti e a delegati delle assemblee sono eleggibili gli avvocati che non siano mai stati colpiti dalla sanzione della sospensione o della radiazione.

2. Ciascun consigliere eletto non può ripresentare la propria candidatura dopo due mandati consecutivi se non sono trascorsi sei anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

3. A componenti del consiglio nazionale forense ed a delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati sono eleggibili solo gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni e che non siano mai stati colpiti dalla sanzione della sospensione o della radiazione.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0008130